

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1199 DEL 07/12/2023**

OGGETTO

FORNITURE URGENTI DI ABBIGLIAMENTO ANTINFORTUNISTICA, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, CAPI DI VESTIARIO E CALZATURE PER OPERAI E SORVEGLIANTI STRADALI.

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 34 del 01/03/2023, successivamente modificato con decreti del Presidente n. 99 del 07/06/2023, n. 182 del 29/09/2023 e n. 231 del 29/11/2023, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2023 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati.

Richiamati:

- il D.Lgs. 36/2023, Codice degli Appalti Pubblici, in particolare: gli artt. 1 e 3, l'art.14, comma 1, lettera c), l'art.15, l'art.49, l'art.50, comma 1, lettera b);
- l'art. 1, comma 130 della legge 145/2018 con cui è stato modificato l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006, introducendo la soglia di € 5.000,00 al di sopra della quale è obbligatorio il ricorso al MEPA.
- il vigente Regolamento Provinciale per la disciplina dei contratti, in particolare gli articoli 8, 11 e 12.

Considerato che:

- per garantire l'adempimento in sicurezza delle attività svolte dagli operai e dai sorveglianti stradali occorre procedere all'acquisto di dispositivi di protezione individuale e capi di vestiario antinfortunistico e tecnico/operativo;
- oltre alle forniture ordinarie periodiche o a favore di personale di prossima assunzione, risulta necessario fare fronte anche a sostituzioni impreviste ed urgenti di capi di abbigliamento antinfortunistica e D.P.I. riscontranti usura precoce e/o rotture, cambiamenti di taglia o integrazioni di precedenti forniture;
- per le suddette forniture la U.O. Provveditorato, verificato che ad oggi non risultano attive convenzioni relative alle forniture di abbigliamento anti infortunistico né sulla piattaforma "acquistinrete.pa", Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione, né su "Intercent-ER", Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici della Regione Emilia Romagna, considerato il modesto importo e la saltuarietà degli acquisti, nonché la necessità di provvedere con la massima celerità garantendo, al contempo, la rispondenza dei beni alle normative di sicurezza vigenti, ha individuato la ditta Malavolti & C. s.n.c. - via Kennedy 12 – 42124 Reggio Emilia – P.IVA 01438510354 – per il vestiario AV e DPI per gli operai stradali – e la ditta Forint S.p.a. contrà del Monte 13, 36100 Vicenza – P.IVA 00167200245 – per il vestiario per i sorveglianti stradali - quali affidatarie delle forniture di cui al presente atto, sulla base della riconosciuta professionalità, costante disponibilità e varietà di prodotti e taglie dei beni sopra descritti, nonché dei prezzi applicati, del tutto congrui con i prezzi medi riscontrabili e, per quanto riguarda l'abbigliamento per i sorveglianti stradali, per uniformità dei prodotti con quelli già utilizzati dal personale attualmente in servizio.

Per quanto sopra esposto, per le forniture sopra descritte, si ritiene opportuno e

necessario impegnare le somme sotto specificate, imputandole alla Missione 01, Programma 03, del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023 ed al corrispondente capitolo 80 del PEG 2023, Obiettivo di Gestione R08G3OG3, codici del Piano dei Conti Integrato 01030102004:

- quanto ad euro 1.800,00# a favore della ditta Malavolti & C. s.n.c. - via Kennedy 12 – 42124 Reggio Emilia – P.IVA 01438510354 –C.I.G. Z453D9F9E2;
- uanto ad euro 2.220,00# a favore della ditta Forint S.p.a. contrà del Monte 13, 36100 Vicenza – P.IVA 00167200245 –C.I.G. Z373D9FA08.

Dato atto che:

- il contratto di cui alle forniture suddette sarà sottoscritto mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio come previsto dall'art.8, comma 2, lettera a) del vigente Regolamento provinciale per la disciplina dei contratti;
- a norma di quanto stabilito dall'art. 32 del D.L. n.69/2013, nonché alla determinazione n. 3/2008 del 5 Marzo 2008 emanata dalla AVCP, per i contratti di cui al presente atto non è necessario predisporre il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), in quanto trattasi di mere forniture di beni;
- per la verifica delle cause di esclusione automatiche e non automatiche (artt.94 e95 del D.Lgs 36/2023), si procederà a norma dell'art.52, comma 1 del D.Lgs 36/2023;
- il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art.6 della L.241/90, è il Responsabile della U.O. Provveditorato ed Espropri, Dott. Eugenio Farioli;
- con disposizione del 22 marzo 2022 il Segretario Generale ha previsto, fra l'altro, che il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio, Ing. Valerio Bussei, in caso di assenza, venga sostituito dal Dirigente del Servizio Unità Speciale per l'Edilizia e la Sismica, Ing. Azzio Gatti;
- ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo da parte del Responsabile del Servizio;

D E T E R M I N A

1. **di impegnare**, per le forniture di cui in premessa, **le somme sotto specificate, imputandole alla Missione 01, Programma 03, del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023 ed al corrispondente capitolo 80 del PEG 2023, Obiettivo di Gestione R08G3OG3, codici del Piano dei Conti Integrato 01030102004:**

- quanto ad euro 1.800,00# a favore della ditta Malavolti & C. s.n.c. - via Kennedy 12 – 42124 Reggio Emilia – P.IVA 01438510354 –C.I.G. Z453D9F9E2;
- uanto ad euro 2.220,00# a favore della ditta Forint S.p.a. contrà del Monte 13, 36100 Vicenza – P.IVA 00167200245 –C.I.G. Z373D9FA08;

2. di dare atto che:

- il contratto di cui alle forniture suddette sarà sottoscritto mediante scambio di

- corrispondenza secondo l'uso del commercio come previsto dal vigente Regolamento Provinciale per la Disciplina dei Contratti, art.7, comma 1, lettera d);
- a norma di quanto stabilito dall'art. 32 del D.L. n.69/2013, nonché alla determinazione n. 3/2008 del 5 Marzo 2008 emanata dalla AVCP, per i contratti di cui al presente atto non è necessario predisporre il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), in quanto trattasi di mere forniture di beni.

Reggio Emilia, li 07/12/2023

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to GATTI AZZIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma